

TI_GERICHTE 32.2006.95 vom 9. Februar 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-02-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2006.95

FR: TI_GERICHTE 32.2006.95 du 9 février 2007

IT: TI_GERICHTE 32.2006.95 del 9 febbraio 2007

Regeste

Restituzione di termini: l'A non prova di essere stato impedito senza sua colpa a causa di malattia di agire entro il termine per inoltrare opposizione. La decisione amministrativa che respinge l'istanza di restituzione dei termini é una decisione pregiudiziale direttamente impugnabile con ricorso.

Erwägungen

E. 21

luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). 2.2. La decisione con la quale l'Ufficio AI ha respinto l'istanza di restituzione dei termini 10 aprile 2006 configura una decisione pregiudiziale direttamente impugnabile mediante ricorso (art. 52 cpv. 1 e 56 LPGGA, vedi anche Zünd, Kommentar über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 1993, § 10, N. 7, pag. 54: "[...] Praxisgemäss gilt auch der Entscheid über die Wiederherstellung der Beschwerdefrist (vgl. § 13) als selbständig anfechtbar Zwischenentscheid (nicht veröffentlichter Entscheid EVG vom 28. März 1991, I 320/89) [...]". Nel merito 2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGGA possono essere impuginate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGGA, il termine legale non può essere prorogato. Secondo l'art. 41 cpv. 1 LPGGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2). 2.4. In concreto, il TCA constata che contro la decisione formale 4 ottobre 2005 – con la quale l'Ufficio AI gli ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 5/1-3) – non è stata sollevata opposizione e l'assicurato, con istanza 10 aprile 2006, ha chiesto la restituzione del termine per compiere l'atto omesso (doc. AI 3/1-11). 2.5. Il TCA rileva innanzitutto che la giurisprudenza concernente la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà sviluppata prima dell'entrata in vigore dell'art. 41 LPGGA è tuttora valida (vedi la STFA del 5 dicembre 2006 nella causa E. [I 854/06], consid 2.1). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa

Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, pag. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 ss.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). Va qui rilevato che i criteri per stabilire se si è di fronte ad un "impedimento non colpevole" sono gli stessi e valgono sia nel caso in cui l'interessato agisce direttamente che in quello in cui si avvale di un rappresentante. La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03; STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216). L'Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DTF 112 V 255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo di restituzione del termine, ha rilevato: " 2.- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann (BGE 110 Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE 1969 S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL, Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidgenössische Versicherungsgericht die Wiederherstellung gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60jährigen Versicherten (in BGE 102 V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils Poltera vom 14. September 1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er

aber in nach den Umständen zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist, weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtschrift erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149 f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)." La nostra Massima Istanza, in una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D. (K 34/03), ha ancora osservato: " (...) Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso, l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi, secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi citati), la giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG, non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari, non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con riferimenti), in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronuncia cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di agire in sua vece, non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (...)" (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03) 2.6. L'assicurato sostiene che, visto che egli ha indicato le generalità del suo medico curante e invitato l'amministrazione a prendere contatto con lo stesso, la decisione con la quale l'Ufficio AI gli ha negato la restituzione dei termini per il fatto che egli non avrebbe sostanziato il suo impedimento mediante la presentazione di certificati medici indicanti le relative diagnosi e prognosi, non reggerebbe alle accuse di arbitrio e di abuso del potere di apprezzamento,

configurerebbe una chiara manifestazione di formalismo eccessivo e lederebbe il diritto di essere sentito. Al riguardo il TCA si limita qui a rilevare che, anche se l'omessa presa di contatto con il medico curante da parte dell'Ufficio AI configurerebbe un vizio per le ragioni indicate dal ricorrente, in ogni caso quest'ultimo è stato sanato ritenuto che davanti a questo Tribunale, che dispone di potere cognitivo pieno, sono state presentate le prove richieste e il rinvio degli atti all'amministrazione configurerebbe pertanto un mero esercizio formale contrario al principio della celerità della procedura. Al riguardo nella STFA del 20 settembre 2006 nella causa G. (I 618/04) il TFA ha sviluppato la seguente considerazione: " (...) Nach der Rechtsprechung kann eine - nicht besonders schwerwiegende - Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Die Heilung eines - allfälligen - Mangels soll aber die Ausnahme bleiben (BGE 127 V 437 Erw. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 Erw. 2b, je mit Hinweisen). Von der Rückweisung der Sache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs an die Verwaltung ist nach dem Grundsatz der Verfahrensökonomie dann abzusehen, wenn dieses Vorgehen zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (gleichlautenden und der Anhörung gleichgestellten) Interesse der versicherten Person an einer möglichst beförderlichen Beurteilung ihres Anspruchs nicht zu vereinbaren sind (BGE 116 V 187 Erw. 3d). (...)

(STFA del 20 settembre 2006 nella causa I, 618/04, consid. 8.3) 2.7. Il dr. _____, FMH in medicina interna, nel suo certificato medico 1. giugno 2006, ha attestato che "(...) il paziente sunnominato che conosco e seguo dal 1964, mi aveva consultato ripetutamente dal 30.12.2005 al 4.1.2006 a causa di uno stato depressivo persistente da alcuni mesi. Gli era stato consigliato un trattamento specialistico (...)" (doc. G). Il TCA rileva come nel suo certificato 1. giugno 2006 il curante non indica che l'assicurato è stato incapace da un punto di vista medico di sollevare entro i termini legali opposizione contro la decisione 4 ottobre 2005 dell'Ufficio AI e/o di affidare a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5), questo Tribunale deve concludere che l'assicurato non ha provato di essere stato impedito, senza sua colpa a causa di malattia, di agire entro il termine stabilito per inoltrare l'opposizione (cfr. in questo senso anche la STFA del 5 dicembre 2006 nella causa E. [I 854/06] laddove il TFA rileva che "(...) dans son attestation du 3 juillet 2006, le docteur M. _____ parle de fragilité psychologique. Il n'indique pas que le recourant ait été incapable durant le délai légal de recourir lui-même ou de mandater un tiers pour le faire. [...] Celui-ci n'a pas démontré s'être trouvé du fait de son état physique et psychologique dans l'incapacité totale de déposer lui-même un recours ou d'en charger un tiers (...)"

Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che, anche se con il certificato 1. giugno 2006 il curante attesta uno stato depressivo da alcuni mesi, l'assicurato si è rivolto al proprio medico solo il 30 dicembre 2005 la qual cosa fa pensare ad uno stato valetudinario almeno fino a quel momento non così grave. Inoltre, di fronte alle osservazioni espresse dall'Ufficio AI circa la portata del certificato medico del dr. _____ (cfr. doc. VII), il ricorrente si è limitato a confermare la validità dello stesso (cfr. doc. IX). In particolare, anche se invitato a produrre nuovi mezzi di prova, l'assicurato non ha ritenuto di sottoporre la presa di posizione dell'Ufficio AI al suo curante per una presa di posizione e neppure ha prodotto la documentazione che attesterebbe che egli, seguendo il consiglio del suo medico, si è rivolto ad uno specialista a causa del suo stato depressivo. Infine il rappresentante dell'assicurato si è semplicemente limitato ad affermare che il suo assistito "(...) si è così isolato da tutto e da

tutti vivendo personalmente e in modo solitario la sua angoscia, chiudendosi in sé stesso e tagliando i ponti con l'esterno a tal punto che nemmeno chi ne aveva curato gli interessi nell'ambito scolastico ne era al corrente (...)" (doc. AI 1/11), senza tuttavia provare queste evenienze e in particolare senza documentare che egli per un ragguardevole periodo (da settembre 2005 al 6 aprile 2006, data in cui ha sottoscritto la procura conferita al suo rappresentante, doc. AI 3/12) non sarebbe più stato in grado di occuparsi dei propri affari di tutti i giorni. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.